

Informimpresa

Confartigianato FVG

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia



Inserito speciale
BONUS EDILIZIA

Il nuovo contratto di prestazione
occasionale e il Libretto Famiglia

Comunicazioni di assunzione o
denunce di infortunio durante il
periodo di chiusura feriale delle
Associazioni

SAN.ARTI., iscrizione familiari dei
lavoratori dipendenti e titolari di
impresa artigiana,
soci/collaboratori
e dei loro familiari



Licenze

- **Cedo** licenza di edicola a Moruzzo, cartoleria, ricariche telefoniche e pagamento bollette, biglietti Saf, profumeria e detersivi, alimentari. Bassi costi di gestione € 15.000 incluso l'arredamento. Per informazioni potete contattare il 340 1010212.
- **Affitto** avviata attività di acconciatura unisex a Torviscosa, per raggiunti limiti di età. Per info chiamare lo 0431.929103 (orario negozio).
- **Vendesi** cessata attività autotrasporto merci conto terzi limitata a 3,5 tonnellate. Per informazioni contattare 339 6267808 – 0432 750254.
- **Cedo** avviato centro estetico in centro a Gradisca d'Isonzo completo di arredo, attrezzatura. Praticamente chiavi in mano. Telefonare solo se interessati al 346.9531900.

Immobili / Proprietà

- **Cedo** negozio fronte strada a Udine, mq 50 vetrinato, cantina mq 26, garage comunicante mq 20, classe energetica E-IPE 36, 62 kWh/mc anno riscaldamento autonomo. Tel. 338 9345973.
- **Affittasi** locale in Udine centro storico con destinazione d'uso per centro estetico o parrucchiere. Tel. 338 4425934.
- **Vendo** locale commerciale fronte strada di mq 58 sito in Trieste, strada di Fiume 34/c, in ottime condizioni con bagno, riscaldamento centralizzato e possibilità di soppalco. Adatto ad attività artigianale o a negozio. Tel. 335 6782726 – 347 2224286.
- **Affittasi** a Trieste - Zona Industriale - locale di 120 mq circa, uso studio tecnico, laboratorio, posteggio, riscaldamento autonomo, aria condizionata. Per informazioni telefonare allo 040/383838 in orario d'ufficio.
- **Vendo** recente capannone di 1800 mq circa, con uffici-bagni-mensa-spogliatoi, con 400 mt terreno recintato uscita autostrada Gradisca d'Isonzo. Tel. 347.8419507

Automezzi

- **Vendo** causa inutilizzo Peugeot Boxer 330 L1H1 a gasolio, cilind. 2200, potenza 74 Kw 100 cv. Immatricolato 30.12.2011, Km 23.316. Rullo, pianale multistrato, rivestimento alluminio. € 12.500 + iva, trattabili. Per info: Tel. 0434 247103.
- **Cedo** Fiat Daily cassone lungo con gru Fassi 20 + carrello rimorchio + cartellone pubblicitario bifacciale utilizzabile su entrambi i lati. Info 338 8273510.
- **Vendo** Iveco Daily 35,8 – furgone 7 posti con cassone ribaltabile trilaterale. Km 336.944, immatricolato 11/1993, diesel, cambio manuale. € 1200 + iva trattabili. Tel. 0434 363149.
- **Vendo** trattorino CU con sacco raccolta in buono stato € 600. Tel. 3394592565.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** impianto industriale di metallizzazione in alto vuoto con due campane, marca Metal3, diametro 120 cm ed altezza utile 105 cm, con doppia diffusione e scarica ionica. Adatto alla finitura di plastica, metallo e resina. Inoltre vendo cabina di verniciatura a velo d'acqua completa di filtri di aspirazione, reciprocatore, due pistole automatiche e pompa. Due forni elettrici ventilati per cottura vernici. Misure utili 130 cm per 125 cm, H 195 cm con eventuali carrelli su misura altezza e se utilizzabile attrezzatura varia. Vendo in blocco o singolarmente. Tel. 335 6001489.
- **Vendo** depuratore solventi tipo K60EX e lavapezzi pneumatica D.900 pompa 1" temp. 0/360. Prezzo da concordare. Tel. 335.6001489.
- **Vendo**, per cessazione attività, le seguenti macchine utensili ed attrezzature:
 - tornio parallelo Nosotti (2000 x250)
 - trapano a colonna Famup rag 40
 - seghetto alternativo Fabris 280
 - fresatrice universale a banco fisso "Oerlikon", corredata da apparecchiatura a controllo numerico computerizzato "Selca 1200" avente le seguenti caratteristiche e dimensioni: asse x mm. 1.050 - asse y mm. 530 - asse z mm. 320 accessoriata di testa birotativa cono is050;
 - testina veloce con regime di rotazione di 1000/27000 giri/min. per microlavorazioni su tutti i tipi di metalli lavorabili alle macchine utensili e su materiali plastici come nylon, moplen, teflon, gomma rigida, p.v.c., vulcolan, ecc.;
 - attrezzatura e strumentazione varia e minuta di normale dotazione in officina meccanica.
 Per informazioni rivolgersi al sig. Piuksi Giordano cell. 338 7288571.
- **Vendo**, 2 diffusori calore Wella Climazione a piede - microvisore e microcamera per analisi cuoio capelluto - microscopio - 2 caschi da parrucchiere a piede. Tel. 0427 908053.
- **Vendesi** causa cessazione attività, attrezzature varie edili (pannelli in alluminio per costruzione muri, impalcature, muletto, sega da cantiere per tagliare piastrelle fino ad 1 mt., betoniera, ecc.). Prezzi interessantissimi. Tel. 339 3281041.
- **Vendo**, causa cessazione attività, materiale idraulico, attrezzature varie per installatori termoidraulici e negozio sito a Cormons con o senza arredi ed eventuale mostra bagni. Prezzi interessantissimi. Per ulteriori informazioni contattare il numero 3393281041.

Varie

- **Offro** noleggio con o senza autista di furgoni aperti, chiusi, ribaltabili o con gru; tutti patente B. Per maggiori informazioni chiamare lo 0432 670083 o scrivere a info@pmpnoleggi.com
- **Vendo** ponteggi di marca Lama in alluminio e di marca Ceta. Per info e visione: 338 7615942 a Moimacco.
- **Offro** assistenza infermieristica, anche a domicilio e per anziani o disabili, zona Udine e Bassa Friulana. Disponibilità anche ore serali. Tel. 338 5677973

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XVII - N. 7 - 2017

Direttore responsabile: Tiziana Sabadelli

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani, Gianfranco Trebbi

Hanno collaborato a questo numero:

Salvatore Cane, Flavio Cumer, Ketty Downey, Michele Feresin, Luca Matelich, Isabella Plazzotta, Raffaella Pompei, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annunci inerenti l'attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: **CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG** c/o Redazione Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - Fax **0432 516765**

Cognome _____

Nome _____

Ditta _____

Indirizzo _____

Cap _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____ E-mail _____

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

In questo numero:

Fisco

Scadenze di agosto e settembre 2017	pag. 4
Convertito in legge il decreto 50/2017 contenente la manovra correttiva	pag. 5

Categorie

In vigore le nuove norme per l'attività di "Compro oro". Occhio alle sanzioni	pag. 7
---	--------

Scadenze normative

Scadenze normative del mese di agosto 2017	pag. 8
--	--------

Normativa del lavoro

Il nuovo contratto di prestazione occasionale e il Libretto Famiglia	pag. 8
SAN.ARTI., iscrizione familiari dei lavoratori dipendenti e titolari di impresa artigiana, soci/collaboratori e dei loro familiari	pag. 12
Comunicazioni di assunzione o denunce di infortunio durante il periodo di chiusura feriale delle Associazioni	pag. 13
Il lavoro agile	pag. 14

Ambiente

Contributi ai privati per la rimozione dell'amianto: domande entro il 31 luglio 2017	pag. 15
--	---------

Sicurezza

I "Quasi incidenti": il caso e la fortuna non sono dispositivi di sicurezza!	pag. 15
La sicurezza sul lavoro nello Smart working: quali novità dalla Legge 81/2017	pag. 16

Pensioni

14° ai pensionati	pag. 16
APE Social e Lavoratori Precoci	pag. 17
APE Volontaria	pag. 17

Dalle province

pag. 17



Scadenze di agosto e settembre 2017

LUNEDÌ 21 AGOSTO

Dichiarazioni dei redditi e IRAP 2017: versamento della rata da parte dei titolari di partita IVA che hanno scelto il pagamento rateale

Versamenti IVA, IRPEF e contributi previdenziali: versamento unitario:

- dell'IVA relativa al mese di luglio e al secondo trimestre 2017
- della rata del saldo IVA 2016 per chi ha scelto il pagamento rateale
- del saldo IRPEF 2016 e del primo acconto 2017 trattenuti, in unica soluzione o come prima rata, sulle retribuzioni corrisposte in luglio ai dipendenti che hanno presentato il modello 730
- delle ritenute alla fonte operate nel mese di luglio
- dei **contributi** dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di luglio
- dei **contributi** sui compensi corrisposti in luglio ai lavoratori parasubordinati
- dei **contributi** sui compensi corrisposti in luglio a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di € 5.000
- della terza rata del premio INAIL
- della seconda rata trimestrale dei contributi fissi INPS dovuti da artigiani e commercianti

Conai: presentazione a norma del regolamento Conai dell'apposita dichiarazione relativa al mese di luglio

Enasarco: versamento dei contributi riferiti al 2° trimestre 2017, relativi agli agenti e rappresentanti

VENERDÌ 25 AGOSTO

Elenchi intrastat: presentazione degli elenchi mensili di luglio

MERCOLEDÌ 30 AGOSTO

Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/08/2017

GIOVEDÌ 31 AGOSTO

Dichiarazioni dei redditi 2017: versamento rata importi risultanti dalla dichiarazione dei redditi da parte dei non titolari di partita IVA che hanno scelto il pagamento rateale

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di luglio relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata INPS

SCADENZE DI SABATO 16 SETTEMBRE PROROGATE A LUNEDÌ 18 SETTEMBRE

Versamenti di imposte e contributi:

- IVA relativa al mese di agosto
- rata del saldo IVA 2016 per chi ha scelto il pagamento rateale
- rata degli importi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP da parte dei titolari di partita IVA che hanno scelto il pagamento rateale
- rata del saldo IRPEF 2016 e del primo acconto 2017 trattenuti sulle retribuzioni corrisposte in settembre ai dipendenti che hanno presentato il modello 730 e hanno optato per la rateizzazione
- ritenute alla fonte operate nel mese di agosto
- dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di agosto

- dei contributi sui compensi corrisposti in agosto ai lavoratori parasubordinati
- dei contributi sui compensi corrisposti in agosto a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di € 5.000

Comunicazione dati dichiarazioni d'intento: invio dati dichiarazioni d'intento ricevute utilizzate per la prima volta nella liquidazione IVA in scadenza

Spesometro: Invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017

Comunicazione liquidazioni periodiche: invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai mesi di aprile, maggio e giugno per i soggetti mensili o al secondo trimestre per i soggetti trimestrali

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE

Conai: presentazione a norma del regolamento Conai dell'apposita dichiarazione relativa al mese di agosto

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE

Elenchi intrastat: presentazione, da parte degli operatori con obbligo mensile, degli elenchi delle operazioni intracomunitarie effettuate in agosto.

SABATO 30 SETTEMBRE

Assegnazione agevolata beni ai soci: stipula dell'atto per fruire dell'assegnazione agevolata ai soci di beni immobili oppure di beni mobili iscritti in pubblici registri

SCADENZE DI SABATO 30 SETTEMBRE PROROGATE A LUNEDÌ 2 OTTOBRE

Dichiarazione dei redditi: presentazione da parte dei soggetti IRPEF (privati, imprese individuali e società di persone) e dei soggetti IRES (srl, spa ecc...) per l'anno 2016

Dichiarazione IRAP: presentazione da parte dei soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone) e dei soggetti IRES (srl, spa ecc...) per l'anno 2016

Irap agevolazioni regionali: invio telematico modello per aliquote irap ridotte

Parametri: versamento dell'IVA dovuta sull'adeguamento ai parametri

Dichiarazione dei redditi: versamento rata importi risultanti dalla dichiarazione mod.2017 da parte dei non titolari di partita IVA che hanno scelto il pagamento rateale

Mod. 730: per chi ha presentato il 730 scade il termine per comunicare al sostituto la volontà di non versare l'acconto irpef relativo al 2017 o di versarlo in misura ridotta

Imposta sulla pubblicità: versamento della quarta rata da parte dei soggetti che, dovendo pagare un'imposta annuale superiore a € 1.549,37, hanno scelto di versare l'imposta a rate trimestrali

Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/09/2017 in assenza di opzione per la cedolare secca

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di agosto relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps

Richiesta rimborso IVA UE: presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta nel 2016 in altri Stati membri UE.

Convertito in legge il decreto 50/2017 contenente la manovra correttiva

Con la legge 96 del 21 giugno 2017 è stato convertito il decreto legge 50/2017 già commentato sul n.5 di Informimpresa. In fase di conversione sono state introdotte ulteriori novità fiscali di cui si segnalano le seguenti ritenute più significative.

Split payment

È stato previsto che su richiesta dei fornitori i clienti soggetti a split payment devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applica il suddetto meccanismo di liquidazione iva.

Si ricorda che a partire dal 1/7/2017 il DL 50/2017 ha esteso lo *split payment* anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute e, oltre alle operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione in generale, anche alle operazioni effettuate nei confronti di:

- società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri;
- società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
- società a loro volta controllate, direttamente o indirettamente, dalle società indicate nei due punti precedenti;
- società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.

Si segnala che il decreto ministeriale del 27/6/2017 con cui è stata data attuazione alle nuove disposizioni, è stato recentemente modificato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 13/7/2017 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, decreto che prevede che l'ambito di applicazione dello split payment, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, coincide con quello della fatturazione elettronica.

Sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze per semplificare la ricerca dei soggetti nei cui confronti fatturare in split payment, sono stati pubblicati appositi elenchi che possono essere consultati al link <http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/SCISSIONE-DEI-PAGAMENTI-D.L.-N.-50-2017-NUOVI-ELENCHI>.

Tali elenchi, che verranno successivamente aggiornati di anno in anno, costituiscono il riferimento per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017.

IVA per il trasporto di auto al seguito

Viene specificato che alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri si applica lo stesso trattamento della prestazione di trasporto di persone di cui costituiscono operazioni accessorie.

Detrazione IVA e registrazione delle fatture d'acquisto

In sede di conversione viene specificato che il nuovo termine per la detrazione dell'iva sugli acquisti vale con riferimento alle fatture emesse dal 1/1/2017. Si ricorda che il DL 50/2017 ha previsto che la detrazione può essere

operata, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il relativo diritto è sorto mentre prima della modifica poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso era sorto. Si ricorda che il D.L. 50/2017 ha anche ridotto il termine per la registrazione delle fatture d'acquisto, che ora devono essere annotate nel registro iva anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Ridotto il limite oltre il quale le compensazioni dei crediti richiedono il visto sulle dichiarazioni

In sede di conversione:

- l'obbligo del visto di conformità per le compensazioni del credito IVA è stato esteso anche ai crediti trimestrali risultanti dai modelli IVA TR, in caso di superamento della soglia di 5.000 euro;
- la compensazione del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a 5.000 euro annui, è stata resa possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito (non più quindi dal giorno sedici del mese successivo);
- in caso di compensazioni eseguite in violazione dell'obbligo di visto e di conseguente iscrizione a ruolo dei crediti indebitamente utilizzati oltre che degli interessi e delle sanzioni, non è più consentita per il pagamento dei suddetti importi neanche la compensazione con posizioni di credito per imposte erariali prevista dall'art. 31 del D.L. 78/2010 attraverso l'utilizzo del modello F24 accise.

Si ricorda che con il D.L. 50/2017 dal 24/4/2017 è stato abbassato da 15.000 a 5.000 euro annui il limite al di sopra del quale i crediti relativi all'IVA, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap possono essere usati in compensazione solo previa apposizione del visto di conformità (o, in alternativa, della sottoscrizione da parte di chi esercita il controllo contabile) sulla dichiarazione da cui emergono.

È stato inoltre previsto che in caso di compensazioni eseguite in violazione dell'obbligo di visto l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'ammontare dei crediti indebitamente utilizzati, oltre che degli interessi e delle sanzioni.

Regime fiscale delle locazioni brevi

In sede di conversione è stato previsto che il soggetto che incassa il corrispettivo della locazione o che interviene nel pagamento dello stessi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno (art. 4, D.Lgs. 23/2011), del contributo di soggiorno (art. 14, comma 16, lett. e), D.L. n.

78/2010, e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Si ricorda che il D.L. 50/2017 ha esteso la possibilità di optare per la tassazione con cedolare secca, con aliquota del 21%, anche ai contratti turistici (cosiddetti di locazione breve) stipulati a partire dal 1° giugno 2017, e introdotto per gli intermediari immobiliari che, anche attraverso la gestione di portali online, favoriscono la conclusione di tali contratti, l'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi con il loro intervento e l'obbligo di operare sui canoni eventualmente incassati una ritenuta del 21% da versare all'Erario e da certificare come sostituti d'imposta, ritenuta che se non è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca, si considera operata a titolo di acconto.

Cessione del credito corrispondente alla detrazione per il risparmio energetico

Con la legge di conversione del D.L. 50/2017 per gli incapienti (soggetti con detrazioni di lavoro superiori alle imposte a debito) la possibilità di cedere il credito relativo alle detrazioni per il risparmio energetico sulle parti comuni condominiali è stata estesa fino al 2021 e resa possibile anche nei confronti delle banche oltre che nei confronti dei fornitori che hanno realizzato gli interventi e di altri soggetti privati.

Si segnala che per i soggetti che non si trovano nella situazione di incapacienza la L. 232/2016 con riferimento alle spese sostenute dal 2017 a 2021 ha previsto, la possibilità di cedere il credito relativo ai lavori su parti comuni del condominio agevolati con la detrazione del 70% o del 75% ai fornitori e ai privati escluse le banche. Per un approfondimento sul tema si rinvia al paragrafo pubblicato a pagina .. del presente notiziario.

Ulteriori modifiche per la fruizione dell'agevolazione ACE

In sede di conversione è stata ulteriormente modificata la disciplina dell'ACE agevolazione diretta ad incentivare l'autofinanziamento delle imprese. Rispetto al testo originario previsto nel D.L. 50 prima della conversione si torna infatti al testo previsto dalla legge di bilancio 2017 (anche per ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, la determinazione dell'agevolazione ACE segue le regole previste per le società di capitali anche se per gli anni successivi al 2015 viene comunque riconosciuto, come stock fisso di partenza, l'incremento del patrimonio netto contabile verificatosi dal 2010 al 2015), ma è stata prevista un'ulteriore riduzione del coefficiente di rendimento che ora risulta così determinato:

- 1,6% per il 2017 (in luogo del 2,3%);
- 1,5% dal 2018 (in luogo del 2,7%).

Per i le società di capitali è stato previsto l'obbligo di ricalcolare l'acconto IRES 2017 considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando il nuovo coefficiente dell'1,6%.

Aumenti dell'IVA

Viene rivisto come segue il previsto aumento delle aliquote IVA:

- aliquota del 10%: aumenta all'11,5% nel 2018, al 12% nel 2019 e al 13% dal 2020;
- aliquota del 22%: aumenta al 25% nel 2018, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021.

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

La posto degli studi di settore vengono introdotti dal 2017 i nuovi "Indici sintetici di affidabilità fiscale" (ISA) che rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale / professionale e che esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente. Ogni anno, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate verranno individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione, con apposito decreto. Successivamente gli indici vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati.

Come era previsto per gli studi di settore è possibile adeguarsi in dichiarazione indicando ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, per migliorare il proprio profilo di affidabilità e per accedere ai vantaggi del regime premiale (esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA o per il suo rimborso fino a 50.000 euro annui e per la compensazione delle imposte sui redditi e IRAP fino a 20.000 euro annui; esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica; esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento; esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, purchè il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi).

Monete di 1 e 2 centesimi di Euro

Viene previsto che dal 1/1/2018 non verranno più coniate le monete da 1 e da 2 centesimi di Euro.

Dal 2018 l'arrotondamento degli importi in Euro costituenti un autonomo importo monetario complessivo da pagare in contanti dovrà avvenire al multiplo di 5 centesimi più vicino.

La nuova detrazione per l'acquisto di immobili ricostruiti riducendo la classe di rischio sismico

Con la conversione del D.L. 50/2017, è stata introdotta una nuova detrazione per l'acquisto di immobili ricostruiti riducendo la classe di rischio sismico. Per un approfondimento sul tema si rinvia al paragrafo pubblicato a pagina .. del presente notiziario.

Nuova tipologia contrattuale relativa alle prestazioni di lavoro occasionali

In sede di conversione, con l'inserimento dell'art. 54-bis nel D.L. 50/2017, viene introdotta per le prestazioni di lavoro occasionale una nuova tipologia contrattuale utilizzabile da imprese, professionisti Pubbliche amministrazioni e

privati entro determinati limiti (5.000 euro sia per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, sia per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore). Per un approfondimento sul tema si rinvia alla sezione normativa del lavoro del presente notiziario.

Estensione alle PMI costituite come srl di alcune disposizioni previste per le start-up innovative

In sede di conversione viene esteso da 4 a 5 anni dalla data della costituzione di tali società l'ambito di applicazione temporale delle misure di favore riconosciute alle start up

innovative anche se sono escluse dall'estensione le società già costituite al 19 dicembre 2012.

Si segnala inoltre che l'art. 57 del D.L. 50, per agevolare l'autonomo finanziamento delle PMI mediante capitale di rischio raccolto tramite privati, ha esteso alle piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di srl le seguenti disposizioni previste per le start up e le PMI innovative:

- possibilità di prevedere nell'atto costitutivo categorie di quote fornite di diritti diversi;
- possibilità di offrire al pubblico come prodotti finanziari le quote di partecipazione anche attraverso portali per la raccolta di capitali (c.d. equity crowdfunding), nei limiti previsti dall'art. 26, comma 5 del DL 179/2012, in deroga all'art. 2468 comma 1 del codice civile.

In vigore le nuove norme per l'attività di "Compro oro". Occhio alle sanzioni

Dal 5 luglio è entrato in vigore il decreto legislativo che disciplina l'attività del "compro oro", una normativa che complica la vita delle imprese del settore orafi e orologiai. Nel ricordare che Confartigianato, anche a livello nazionale, sta portando avanti la battaglia per la modifica al decreto, si avvertono le imprese che sono comunque obbligatorie

e immediatamente applicabili le prescrizioni degli artt. 4, 5 e 6. Si raccomanda quindi la massima attenzione per evitare eventuali sanzioni previste all'art. 10.

Gli uffici di categoria di Confartigianato rimangono a disposizione per gli aiuti necessari.



IN UN MONDO CHE CAMBIA
facilitiamo l'accesso al credito di artigiani e MPI

FINANZIAMENTI ARTIGIANCASSA
 Convenienza e rapidità di risposta per i tuoi investimenti in fattori produttivi anche usati. Vieni a trovarci presso l'Artigiancassa Point della Confartigianato della provincia di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. Scopri i nuovi prodotti a catalogo.

ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS

La banca per un mondo che cambia

Message pubblicitario con finalità professionali. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai regolamenti informativi che sono a disposizione dei clienti sia in formato cartaceo presso la sede regionale Artigiancassa di Mestre e presso tutti gli Artigiancassa Point, sia online sul sito www.artigiancassa.it.



Scadenze normative del mese di agosto 2017

16 agosto
→ 21 agosto

Autoliquidazione INAIL: termine per il pagamento della terza rata -coefficiente per il calcolo degli interessi da applicare alla rata: 0,00272740 (Fonti: nota Inail n. 575 del 12.01.2017)



Normativa del lavoro

Il nuovo contratto di prestazione occasionale e il Libretto Famiglia

L'art. 54 bis introduce la nuova disciplina delle **prestazioni occasionali** per le piccole imprese o attività professionali, regolamentando il "**contratto di prestazione occasionale**" e quelle utilizzate da persone fisiche regolamentando il "**Libretto Famiglia**", con differenze in merito ai limiti di ammissibilità al loro ricorso, ai compensi, alla contribuzione previdenziale, volta a colmare il vuoto normativo determinatosi in seguito all'abrogazione del lavoro accessorio con i cosiddetti voucher.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge di conversione n. 96/2017, avvenuta il 24 giugno 2017, l'INPS lo scorso 5 luglio con propria circolare fornisce alcuni chiarimenti e le istruzioni operative per l'utilizzo della piattaforma telematica per la gestione dei nuovi rapporti di lavoro.

Si riporta di seguito una sintesi di quanto previsto dalla norma, integrato dai chiarimenti forniti dall'INPS.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE Art. 54 bis DL 50/17, convertito in Legge 96/17

Il "**contratto di prestazione occasionale**" è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificata, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge ed entro specifici limiti di importo.

Condizioni ante rapporto di lavoro

È possibile attivare prestazioni occasionali purché tra utilizzatore (impresa) e prestatore non ci sia **in corso** un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa o sia **cessato da almeno 6 mesi** un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Compenso minimo

La misura minima del **compenso orario** è fissata dalle parti, purché non inferiore all'importo minimo stabilito dalla

legge pari a **9,00 euro per ogni ora di prestazione lavorativa**. La norma prevede inoltre un compenso minimo **giornaliero** per prestazioni di durata di **almeno quattro ore continuative**; a tal riguardo l'INPS chiarisce che l'importo minimo del compenso giornaliero non può essere inferiore a **€ 36,00 anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore**. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria stabilita dalla legge in € 9,00.

Sono interamente a carico dell'utilizzatore:

- la contribuzione alla Gestione separata INPS, pari al 33% del compenso (2,97 euro);
- il premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pari al 3,5% del compenso (0,32 euro).

L'1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

Il **valore lordo** del compenso minimo è pari a circa **€ 12,41**. I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sull'eventuale stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Limiti economici e temporali

Rientrano in tale tipologia contrattuale le attività lavorative che danno luogo, nell'anno civile 01.01 - 31.12, a compensi di importo complessivamente non superiore a:

- ✓ 5.000 € per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori (con i voucher il limite era di 7.000€)
- ✓ 5.000 € per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori
- ✓ 2.500 € per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Detti importi sono riferiti ai **compensi percepiti** dal prestatore, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.



È inoltre previsto un **limite di durata** della prestazione pari a **280 ore** nell'arco dello stesso anno civile.

Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

- ❖ titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- ❖ giovani con meno di 25 anni di età (purché regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario);
- ❖ persone disoccupate (ex articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015);
- ❖ percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (cosiddetti REI o SIA) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Divieto di utilizzo

Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

- per gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze **più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (*)**
- per le imprese dell'**edilizia** e di settori affini, per le imprese esercenti l'attività di **escavazione o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere**
- nell'ambito dell'esecuzione di **appalti di opere o servizi**
- per le imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da determinate categorie di soggetti.

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato.

(*) il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il **semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data** dello svolgimento della **prestazione lavorativa** occasionale.

Ad esempio: se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).

Attivazione del contratto

Per l'attivazione del contratto, ciascun utilizzatore e prestatore:

- deve **essere in possesso** delle proprie **credenziali personali PIN INPS**, credenziali SPID sistema Pubblico di identità Digitale, CNS Carta Nazionale dei Servizi
- registrarsi e svolgere i relativi adempimenti:
 - attraverso l'accesso alla piattaforma informatica INPS (**www.inps.it** servizio "Prestazioni Occasionali")
 - tramite il servizio di Contact center INPS (componendo il numero 803164, gratuito da telefono fisso o il numero 06/164164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) attivo **dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).**

Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte dagli intermediari (*servizio a disposizione entro il mese di luglio*).

Obbligo di comunicazione preventiva

Attraverso la piattaforma informatica INPS (o tramite il contact center) l'utilizzatore deve **trasmettere una dichiarazione almeno un'ora prima** dell'inizio della prestazione, contenente le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici e identificativi del prestatore
- **il compenso pattuito** per la prestazione, **in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata**
- **il luogo** di svolgimento della prestazione
- **la data** della prestazione
- **l'ora di inizio e di termine** della prestazione (ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni)
- **l'oggetto** della prestazione/il settore di impiego
- indicazione che il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientra in una delle categorie previste dall'art. 54-bis, comma 8, del D.L. n. 50/2017 (titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità, studente con meno di venticinque anni di età, disoccupato, percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione).

Il prestatore riceverà contestuale notifica della dichiarazione attraverso SMS o posta elettronica.

Pagamenti da parte dell'impresa

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l'azienda abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento dei compensi e i relativi oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.

L'INPS con la propria circolare comunica che le somme possono essere versate:

- 1) a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e nella sezione "Erario e altro" per il Contratto di prestazione occasionale nel campo "Codice" la causale "**CLOC**"; nel campo "Tipo" la lettera "I" (INPS); nel campo "Elementi identificativi" nessun valore; nel campo "Anno di riferimento", l'anno in cui si effettua il pagamento, nel formato "AAAA".
- 2) con strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento "pagoPA" di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore (PIN INPS, Carta nazionale dei servizi o dello SPID - Sistema pubblico di identità digitale). *Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà previsto entro il mese di luglio 2017.*

Pagamento compenso al prestatore

L'INPS provvede al **pagamento del compenso** al



prestatore entro **il giorno 15** del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario fornito all'atto della registrazione del prestatore (IBAN del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito dotata di Iban, intestati al prestatore di lavoro).

In assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente a € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall'INPS dall'importo del compenso da erogare.

Poste Italiane invia al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione (in fase di registrazione viene richiesta la residenza o il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato).

Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l'attestazione delle prestazioni svolte.

Revoca della comunicazione entro 3 giorni

Nel caso in cui la prestazione lavorativa **non abbia luogo**, per evenienza di carattere straordinario (per es. indisponibilità sopravvenuta del prestatore), l'utilizzatore è tenuto a comunicare la **revoca** della dichiarazione **entro i 3 giorni successivi al giorno programmato** di svolgimento della prestazione, sempre avvalendosi della procedura informatica. L'INPS chiarisce che la comunicazione di revoca deve avvenire **entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo** a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione lavorativa **"giornaliera"**. Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l'INPS considera la prestazione eseguita, provvede a contabilizzare il pagamento e l'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Allo scopo di tutelare il lavoratore, la piattaforma telematica INPS:

- a) invia al prestatore, con mail/SMS o MyINPS, comunicazione della dichiarazione trasmessa dall'impresa preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'indicazione dei termini generali della medesima
- b) invia al prestatore, con mail/SMS o MyINPS l'eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall'impresa in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno

successivo a quello di svolgimento della prestazione, il prestatore, avvalendosi della procedura telematica INPS, può comunicare l'avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all'accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa;

- c) permette di confermare sia da parte del prestatore che dell'utilizzatore l'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione ed entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione. Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.

Si evidenzia che l'INPS potrà effettuare specifici controlli sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell'utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l'avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell'utilizzatore determina l'applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

Disciplina del rapporto di lavoro

Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica con obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.

Al contratto di prestazione occasionale, nei confronti del prestatore si applicano le disposizioni vigenti in materia di:

- riposo giornaliero, riposo settimanale e pause (ex articoli da 7 a 9 del D.Lgs. 66/2003)
- sicurezza sul lavoro (secondo i limiti di cui all'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008)

Disciplina sanzionatoria

- Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in caso di:
 - violazione del limite di importo di 2.500 euro previsto per prestazioni rese tra il medesimo prestatore ed utilizzatore;
 - violazione del limite di durata di 280 ore/anno civile
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione (non diffidabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 124/2004) in caso di:
 - violazione degli obblighi di comunicazione
 - violazione dei divieti di utilizzo.

LIBRETTO FAMIGLIA

Art. 54 bis DL 50/17, convertito in Legge 96/17

Per quanto concerne le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali tramite un "libretto nominativo prefinanziato" utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali.

Mediante il Libretto famiglia l'utilizzatore può remunerare **esclusivamente le prestazioni** di lavoro occasionali **rese**



in suo favore per:

- a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- c) insegnamento privato supplementare.

Condizioni ante rapporto di lavoro

È possibile attivare prestazioni occasionali purché tra utilizzatore (impresa) e prestatore non ci sia **in corso** ovvero sia **cessato da almeno 6 mesi** un rapporto di lavoro subordinato.

Compenso

Il Libretto famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in **10,00 €** utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione I.v.s. alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore.

I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sull'eventuale stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Limiti economici e temporali

Rientrano in tale tipologia contrattuale le attività lavorative che danno luogo, nell'anno civile 01.01 - 31.12, a compensi di importo complessivamente non superiore a:

- ✓ **5.000 €** per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori (con i voucher il limite era di 7.000 €)
- ✓ **5.000 €** per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori
- ✓ **2.500 €** per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Detti importi sono riferiti ai **compensi percepiti** dal prestatore, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

È inoltre previsto un **limite di durata** della prestazione pari a **280 ore** nell'arco dello stesso anno civile.

Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità
- giovani con meno di 25 anni di età (purché regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario)
- persone disoccupate (ex articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015)
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (cosiddetti REI o SIA) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Attivazione del contratto

Per l'attivazione del contratto, ciascun utilizzatore e prestatore:

- deve **essere in possesso** delle proprie **credenziali personali PIN INPS**, credenziali SPID sistema Pubblico di identità Digitale, CNS Carta Nazionale dei Servizi
- registrarsi e svolgere i relativi adempimenti:
 - attraverso l'accesso alla piattaforma informatica INPS (**www.inps.it** servizio "Prestazioni Occasionali")
 - tramite il servizio di Contact center INPS (componendo il numero 803164, gratuito da telefono fisso o il numero 06/164164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) **attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).**

Per i Libretti famiglia le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte dagli Entri di Patronato (servizio a disposizione entro il mese di luglio).

Obblighi di comunicazione

Attraverso la piattaforma informatica INPS o tramite il contact center, **al termine della prestazione** lavorativa, e comunque **non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione** l'utilizzatore (famiglia) tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center è tenuto a comunicare:

- i dati identificativi del prestatore
- **il luogo** di svolgimento della prestazione
- il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione
- **la durata** della prestazione
- l'ambito di svolgimento della prestazione
- indicazione che il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientra in una delle categorie previste dall'art. 54-bis, comma 8, del D.L. n. 50/2017 (titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità, studente con meno di venticinque anni di età, disoccupato, percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione).

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni (non è prevista la comunicazione di revoca).

Il prestatore riceverà contestuale notifica della dichiarazione attraverso posta elettronica/SMS o MyINPS.

Pagamenti da parte della famiglia

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che la famiglia abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento dei compensi e i relativi oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.

L'INPS con la propria circolare comunica che le somme possono essere versate:

- 1) a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e nella sezione "Erario e altro" per il Libretto Famiglia nel campo



"Codice" la causale "LIFA"; nel campo "Tipo", la lettera "I" (INPS); nel campo "Elementi identificativi", nessun valore; nel campo "Anno di riferimento", l'anno in cui si effettua il pagamento, nel formato "AAAA".

- 2) con strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento "pagoPA" di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore (PIN INPS, Carta nazionale dei servizi o dello SPID - Sistema pubblico di identità digitale). *Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà previsto entro il mese di luglio 2017.*

Per il Libretto famiglia, ogni versamento è pari a € 10,00 ovvero a multipli di € 10,00. Ogni versamento alimenta il portafoglio virtuale destinato all'utilizzo del Libretto famiglia.

Pagamento compenso al prestatore

L'INPS provvede al **pagamento del compenso** al prestatore entro **il giorno 15** del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario fornito all'atto della registrazione del prestatore (IBAN del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito dotata di Iban, intestati al prestatore di lavoro).

In assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente a € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall'INPS dall'importo del compenso da erogare.

Poste Italiane invia al prestatore una comunicazione

con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione (in fase di registrazione viene richiesta la residenza o il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato).

Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l'attestazione delle prestazioni svolte.

Disciplina del rapporto di lavoro

Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica con obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.

Al contratto di prestazione occasionale, nei confronti del prestatore si applicano le disposizioni vigenti in materia di:

- **riposo giornaliero, riposo settimanale e pause** (ex articoli da 7 a 9 del D.Lgs. 66/2003);
- **sicurezza sul lavoro** (secondo i limiti di cui all'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008).

Disciplina sanzionatoria

➤ Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in caso di:

- violazione del limite di importo di 2.500 euro previsto per prestazioni rese tra il medesimo prestatore ed utilizzatore;
- violazione del limite di durata di 280 ore/anno civile

(Fonti: art. 54 bis Legge di Conversione n. 96/2017, pubblicata nella G.U. n. 144 del 23 giugno 2017, circolare Inps n.107 del 05.07.2017)

SAN.ARTI., iscrizione familiari dei lavoratori dipendenti e titolari di impresa artigiana, soci/collaboratori e dei loro familiari

Si comunica che dal **1° giugno 2017** e fino al **15 dicembre 2017** riaprono le iscrizioni al Fondo San.Arti. per *i familiari dei lavoratori dipendenti, per i titolari d'impresa artigiana, per i soci/collaboratori dell'imprenditore artigiano e dei loro familiari.*

L'iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa San.Arti. per i soggetti sopra indicati è volontaria e potrà essere fatta via web mediante una scheda informatica dedicata predisposta sul sito <http://www.sanarti.it>

Soggetti

Per titolari, soci e collaboratori si intendono:

1. Imprenditori artigiani, titolari e legali rappresentanti di impresa artigiana, con o senza dipendenti
2. Soci delle imprese artigiane

3. Collaboratori degli imprenditori artigiani (familiari coadiuvanti, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali)

4. Titolari di piccole e medie imprese non artigiane che applicano i CCNL previsti dall'art. 2 del regolamento del Fondo, a condizione che abbiano lavoratori iscritti a San.Arti.

Quote

La quota contributiva prevista è annuale e anticipata, e

- per gli imprenditori artigiani, i soci/collaboratori è pari a **€ 295,00** (età 15-68 anni)
- per i familiari è calcolata sulla base della fascia d'età dei familiari come di seguito riportato:
 - ❖ 12 mesi e un giorno – 14 anni: **€ 110,00**



❖ 15 – 67 anni: € 175,00

Il versamento del contributo viene effettuato con bollettino postale, generato tramite il portale web del Fondo, e da quest'anno anche con carta di credito. Le prestazioni sanitarie potranno essere fruite dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Come da Regolamento del Fondo, qualora il titolare/socio/collaboratore si sia iscritto alla campagna precedente e non rinnova l'iscrizione al Fondo per la campagna in corso, potrà procedere ad una nuova iscrizione al Fondo soltanto

trascorsi 3 anni dall'anno dell'ultimo rinnovo.

Per maggiori informazioni e approfondimenti si rimanda al regolamento delle procedure operative relative all'iscrizione, alla contribuzione ed alle prestazioni, consultabile e scaricabile nella sezione "Documenti" del portale internet del Fondo www.sanarti.it e presso gli sportelli territoriali San.Arti.

(Fonti: circolare Sanarti n. 06/17 del 01.06.2017)

Comunicazioni di assunzione o denunce di infortunio durante il periodo di chiusura feriale delle Associazioni

Se durante il periodo di chiusura per ferie del soggetto intermediario (le nostre associazioni o i consulenti del lavoro) le aziende avessero **necessità di instaurare nuovi rapporti di lavoro** (per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, ecc), o cessarne di altri, nonché nel caso di cui si verifica **un infortunio sul lavoro ad un proprio lavoratore**, collaboratore familiare, socio o lavoratore parasubordinato, devono **comunque inviare le comunicazioni** rispettando i termini previsti dalla normativa.

Ma vediamo quali sono gli adempimenti previsti dalla norma e i termini.

COMUNICAZIONI DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE

➤ inviare la comunicazione di assunzione via fax **al nr. verde 848.800.131** competente per territorio utilizzando il modello "UniURG" indicando solamente i dati anagrafici del lavoratore e la durata del rapporto. Il modello "UniURG" deve essere **inviato il giorno precedente** l'instaurazione del rapporto di lavoro

➤ gli uffici dell'Associazione/Studio di consulenza dovranno inviare la comunicazione "**UniLAV**" completa dei dati richiesti **entro il giorno successivo alla riapertura degli uffici paghe** indicando che era stato precedentemente inviato il fax, così come previsto dalle istruzioni fornite dal Ministero del Lavoro, di seguito integralmente riportate: "... nelle ipotesi in cui l'azienda che si è affidata a professionisti o associazioni di categoria per le comunicazioni di instaurazione dei rapporti di lavoro si trovi a non poter effettuare la comunicazione in via telematica mediante il modello "UniLAV", in coincidenza con le ferie o la chiusura dei soggetti abilitati e autorizzati. Ciò a condizione che il datore di lavoro abbia proceduto all'invio della comunicazione preventiva, a mezzo fax e mediante il modello "UniURG" (secondo quanto già previsto per le ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici), documentando agli organi di vigilanza l'affidamento

degli adempimenti a un soggetto abilitato e autorizzato e la chiusura dello stesso, fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo dopo la riapertura degli studi professionali o degli uffici delle associazioni di categoria (analogamente a quanto previsto dopo il ripristino delle anomalie di funzionamento dei sistemi informatici)

➤ nel caso di **cessazione del rapporto** di lavoro, nessuna specifica procedura è stata prevista dal Ministero: la norma prevede che la comunicazione di cessazione deve essere inoltrata per via telematica entro 5 giorni dalla data di effettiva decorrenza del licenziamento o delle dimissioni. Nel caso in cui l'azienda si trovi nella necessità di cessare il rapporto può inviare direttamente il modello UNILAV compilato a mano via **fax al numero verde 848.800.131**; successivamente sarà cura degli uffici paghe inviare la comunicazione telematica facendo riferimento al precedente fax.

DENUNCIA DI INFORTUNIO

Il datore di lavoro è l'obbligato a presentare la denuncia di infortunio all'Inail (non più all'Autorità di Pubblica Sicurezza dopo la modifica del Jobs Act) **entro 2 giorni** dall'emissione del certificato medico nel caso in cui si





verifica un infortunio sul lavoro ad un proprio lavoratore, collaboratore familiare, socio o lavoratore parasubordinato. Pur in assenza di specifiche istruzioni ufficiali da parte dell'Inail, si ritiene che in caso di infortuni avvenuti durante il **periodo di chiusura per ferie degli uffici della nostra Associazione Confartigianato-Imprese** nel mese agosto, anziché inviare la denuncia di infortunio tramite i servizi informatici possa essere inviata la **denuncia cartacea**:

1. compilare il modulo cartaceo "4 bis Prest" relativo alla denuncia di infortunio sul lavoro, per lo meno con i dati relativi alla ditta, i dati del lavoratore, i fatti che hanno provocato l'infortunio, il numero identificativo del certificato medico e la data di rilascio del certificato, **firmarlo e scansionarlo**, utilizzando il scaricabile dal sito dell'INAIL;
2. **inviare via PEC** la denuncia di infortunio sul lavoro entro due giorni dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto **i riferimenti del certificato medico dal lavoratore** (gli

- indirizzi PEC delle sedi Inail sono reperibili sul sito **www.inail.it** – Inail Regioni – Cerca la sede competente" inserendo il cap del domicilio del lavoratore infortunato);
3. inviare il modello anche all'ufficio Paghe dell'associazione che provvederà ad integrare i dati.

Sanzioni: il datore di lavoro che non invia la denuncia di infortunio entro i termini previsti o la invia in ritardo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 1.290,00 a € 7.745,00 (se la sanzione è pagata entro i tempi indicati previsti dalla diffida è pari a € 1.290,00 – se la sanzione è pagata entro 60 giorni dalla notifica è pari a € 2.580,00). La sanzione prevista negli importi indicati viene applicata sia dall'Inail sia dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

(Fonti: Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2008, Testo Unico INAIL Dpr 1124/65)

Il lavoro agile

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la **Legge n. 81/2017** recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" (c.d. Jobs Act del lavoro autonomo), in vigore dal 14 giugno 2017.

Il **lavoro agile** è una nuova **modalità di svolgimento** dell'attività lavorativa (non è una nuova tipologia contrattuale): si tratta di una modalità volta a superare le rigidità del telelavoro e che si riferisce all'esecuzione della prestazione lavorativa svolta solo in parte all'interno dell'azienda e con i soli vincoli di orario massimo di lavoro derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.


L'obiettivo è quello di favorire la conciliazione vita - lavoro nonché l'aumento della produttività: se infatti l'attività lavorativa è prestata in modalità di lavoro agile è riconosciuta la detassazione prevista per la disciplina dei premi di produttività.

La disciplina del lavoro agile è rimessa ad un **accordo scritto** tra le parti, con il quale vengono definite le modalità di esecuzione della **prestazione svolta all'esterno dei locali** aziendali: tempi di riposo; diritto alla disconnessione del lavoratore; potere direttivo e di controllo e sanzioni disciplinari. L'accordo sul lavoro agile può essere **a termine o a tempo indeterminato**: in quest'ultimo caso, il **recesso** può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni (elevati a 90 in caso di lavoratori disabili). Nell'ipotesi di giustificato motivo, ciascuna parte può recedere prima della scadenza del termine, in caso di accordo a termine, o senza preavviso in caso di accordo a tempo indeterminato. A carico dell'impresa è, inoltre, previsto l'obbligo di **comunicazione obbligatoria** relativa all'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di "lavoro agile" e alle sue modificazioni. Il prestatore di lavoro agile ha diritto ad un **trattamento economico e normativo** non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazio-

ne della contrattazione collettiva, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

Il datore di lavoro **deve garantire la salute e la sicurezza** del prestatore di lavoro agile e consegnare al dipendente, con cadenza almeno annuale, un'**informativa scritta**, nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. In merito alle **coperture assicurative**, il lavoratore è assicurato per la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nonché alla tutela per l'infortunio in itinere durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

(Fonti: Legge n. 81/2017 pubblicata sulla G.U. n. 135/2017)





Contributi ai privati per la rimozione dell'amianto: domande entro il 31 luglio 2017

La Regione FVG concede contributi per interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata, situati sul territorio regionale e adibiti ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze.

Il contributo è concesso nella misura del **50% della spesa ammissibile e per un massimo di 1.500,00 euro.**

La richiesta di contributo va presentata al Servizio disciplina

gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia **entro il 31 luglio 2017.**

I beneficiari del contributo, le spese ammissibili e non, e ulteriori dettagli sono indicati nell'apposito Regolamento consultabile all'indirizzo:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA41/#id1>



I "Quasi incidenti": il caso e la fortuna non sono dispositivi di sicurezza!

Quante volte sul lavoro, come nella vita quotidiana, ci è capitato di essere scampati dal pericolo soltanto per un caso di fortuna? La nostra sicurezza e quella di chi ci sta attorno è, però, qualcosa di troppo prezioso per essere lasciato al caso. Studi dimostrano che su 1.000 incidenti sul lavoro, 3 sono infortuni con conseguenze rilevanti, 88 con effetti minori e i restanti sono episodi che, pur avendone il potenziale, non hanno provocato danni a persone o cose. Questi eventi, in proporzione molto più frequenti rispetto agli infortuni veri e propri, vanno considerati al pari di quest'ultimi, essendo ugualmente indicatori di rischio. Un'attrezzatura che cade in un zona di passaggio di lavoratori senza colpire nessuno ne è un tipico esempio. Episodi di questo tipo, identificati con il termine "near miss", ovvero "quasi incidenti" o "mancati infortuni", spesso derivano da un cattivo sistema di gestione della sicurezza (es. la messa in atto di comportamenti pericolosi da parte dei lavoratori, il mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro, carenze strutturali, organizzative e tecniche, ecc.). Un'azienda che ha a cuore la salute e la sicurezza dei propri lavoratori può (e deve) fare molto in tema di prevenzione. In osservanza delle norme di buona

tecnica stabilite dal D.Lgs. 81/08 e ai fini di una corretta valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve raccogliere le segnalazioni dei quasi infortuni e/o mancati incidenti avvenuti in occasione di lavoro al proprio personale. Da un'attenta analisi di tali eventi, precursori di incidenti più gravi, si possono ricavare informazioni estremamente utili a pianificare nuove strategie di gestione della sicurezza ed attuare le necessarie misure di miglioramento. Il lavoratore, dal canto suo, è obbligato a segnalare qualunque anomalia di cui venga a conoscenza, lo stabilisce l'art. 20, comma 2, lett. e del D.Lgs. 81/08. La segnalazione, l'analisi e il trattamento dei "near miss" non sono un obbligo di legge penalmente sanzionato, ma senza dubbio un'opportunità di miglioramento che non deve essere sottovalutata. La rilevazione dei quasi incidenti rientra tra gli interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro previsti dal modello INAIL OT 24; come tale dà diritto all'ottenimento di punteggio utile ai fini dello sgravio del premio annuale.

Per agevolare l'adozione di questa pratica, si mette a disposizione un fac-simile di modello per la segnalazione dei quasi incidenti.





La sicurezza sul lavoro nello Smart working: quali novità dalla Legge 81/2017

La Legge 81/2017 ha ufficialmente riconosciuto e regolamentato lo "Smart working" o "lavoro agile", quale nuova modalità di esecuzione del lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, che mira a incrementare la competitività delle imprese, conciliando i tempi di vita e di lavoro.

L'attività lavorativa, pur restando soggetta al potere organizzativo, direttivo e di controllo del datore di lavoro,

può, infatti, essere svolta senza precisi vincoli di orario o luoghi di lavoro e con l'utilizzo di strumenti tecnologici. La vera innovazione risiede, senza dubbio, nella concezione della prestazione lavorativa basata su **obiettivi e risultati**, anziché sui tempi di permanenza tra le mura aziendali.

La disciplina dello "Smart working" prevede un particolare regime sulla salute e **sicurezza sul lavoro**. **Di seguito le principali disposizioni previste:**

SMART WORKING	
Obbligo del datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore (art. 18, c. 2) - Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di smart working (art. 22, c. 1) - In attuazione dei principi citati, il datore di lavoro consegna al lavoratore e al RLS o RLST un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (art. 22, c. 1); tale informativa deve essere consegnata con cadenza almeno annuale
Obbligo di cooperazione del lavoratore	<ul style="list-style-type: none"> - Il lavoratore ha l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali (art. 22, c. 2)
Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali	<ul style="list-style-type: none"> - Il lavoratore ha diritto alla tutela assicurativa anche in relazione ad eventi dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali (art. 23, c. 2), tutela estesa anche agli infortuni in itinere, sia pure nel rispetto di alcuni limiti e condizioni (art. 23, c. 3)



14° ai pensionati

Con la legge di Stabilità 2017, i cui dettagli sono stati pubblicati nel n° 2 di codesto notiziario periodico al quale si rinvia, è stato elevato il limite di reddito *personale* per poter percepire la cosiddetta "quattordicesima". Tale limite di reddito pertanto risulta essere di € 13.049,14 e con Messaggio INPS n° 2549 del 20 giugno 2017, sono state impartite le istruzioni per la corresponsione di tale somma aggiuntiva con la mensilità di luglio 2017.

Pertanto i pensionati che non hanno ricevuto la somma ma ritengono di averne diritto, previa verifica dell'importo accreditato, possono recarsi presso gli sportelli del patronato IINAPA di Confartigianato per l'inoltro della

domanda all'INPS, muniti di documento di identità e ultima denuncia redditi di entrambi i coniugi (dato obbligatoriamente da indicare nella domanda).





APE Social e Lavoratori Precoci

Sempre nel notiziario n° 2 del corrente anno al quale si rinvia, erano state pubblicate le normative riferite alle novità di accesso a pensione stabilite dalla Legge di Stabilità 2017.

I decreti attuativi pubblicati con DPCM del 23 maggio 2017, sono stati illustrati dall'INPS con le circolari del 16 giugno 2017 n° 99 relativo ai Lavoratori Precoci (41 anni di contribuzione di cui 1 precedente il 19° anno di età, agganciati a particolari requisiti di legge), e n° 100 per l'APE SOCIAL (età 63 anni agganciata a particolari requisiti di legge).

Le domande devono essere inoltrate entro il 15 luglio 2017 da chi ritiene di essere in possesso dei requisiti previsti entro il 2017; le domande cosiddette *tardive*, possono essere inoltrate entro il 30 novembre di ogni anno ma

verranno prese in considerazione solo se residueranno risorse finanziarie.

Le domande per gli anni successivi scadranno al 1° marzo di ciascun anno.



APE Volontaria

Per tale prestazione siamo in attesa di pubblicazione del relativo decreto attuativo che dovrebbe essere imminente. Non appena le disposizioni verranno illustrate dall'INPS, pubblicheremo i dettagli con le istruzioni per l'accesso alla prestazione. Per ogni informazione, valutazione dei casi e inoltro delle eventuali domande, tutti gli sportelli del **Patronato INAPA di Confartigianato** sono a disposizione.



Dalle province

Trieste

Formazione e aggiornamento nella gestione aziendale Progetto formativo realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste

Confartigianato Trieste organizza per le imprese artigiane (associate e non associate) ubicate nel territorio provinciale momenti informativi e formativi sull'aggiornamento del progresso normativo di pertinenza aziendale e sulla gestione aziendale.

Una costante azione di formazione aziendale, specificatamente in questo periodo di crisi economica e di liquidità, è la base per la sopravvivenza di molte realtà imprenditoriali.

Specificatamente Confartigianato mette a disposizione presso la propria sede delle risorse umane adeguatamente formate per garantire una attività informativa e formativa calibrata sulla realistica esigenza della Vostra Impresa che prevede l'esclusività durante il momento formativo con l'obiettivo di adeguarsi per quanto più possibile alle singole esigenze imprenditoriali.

Le tematiche formative, con i rispettivi referenti di settore,

riguarderanno le seguenti aree tematiche:

- Accesso al credito e finanziamenti (referente dott.ssa Francesca Secco) – 040/3735211-214
- Normative di gestione contabile (referente dott.ssa Mariagrazia Huez) – 040/3735210
- Normative Ambientali, di sicurezza, di igiene del lavoro e igiene degli alimenti (referente dott.ssa Sara Olivieri) – 040/3735258
- Normative di gestione dei rapporti di lavoro (referente Consulente del Lavoro Cristiana Viduli) – 040/3735257.

Per programmare il momento formativo nelle tematiche prescelte invitiamo le Imprese a contattare la Segreteria di Direzione – Sig. Luca Matelich (040/3735202) – che coordinerà lo staff formativo o direttamente i referenti segnalati.

Il progetto formativo è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRTrieste.



Trieste

Nuovo programma di gestione visite mediche lavoratori

Al fine di migliorare ed ottimizzare l'ormai ventennale servizio di gestione della sorveglianza sanitaria per le imprese associate, Confartigianato Trieste si è dotata di un nuovo programma personalizzato che facilita le relative comunicazioni tra i soggetti coinvolti.

Le imprese che già si avvalgono del nostro servizio di medicina del lavoro potranno apprezzare fin da subito le novità introdotte. Tra le altre cose sarà infatti possibile ricevere via email gli avvisi di scadenza delle visite mediche, verificare in modo immediato la posizione dei propri dipendenti e avere sempre a disposizione copia

leggibile dei certificati di visita generati direttamente dal software.

A chi invece non lo avesse ancora fatto e volesse iniziare a utilizzare il nostro servizio di sorveglianza sanitaria ricordiamo che, oltre ai vantaggi sopra descritti, presso di noi potrà trovare ampia disponibilità di orario per l'effettuazione delle visite mediche con personalizzazione del calendario degli appuntamenti.

Invitiamo quanti fossero interessati a contattare l'Ufficio Ambiente e Sicurezza al numero 0403735208 per ogni eventuale informazione.

Corsi sicurezza

Confartigianato Trieste organizza corsi in materia di sicurezza indirizzati ai datori di lavoro ed ai dipendenti delle imprese associate. Si invitano pertanto gli interessati a contattare l'Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (tel. 040 3735258 oppure email sara.olivieri@artigianits.it) per eventuali informazioni e per poter procedere con

le preiscrizioni ai singoli corsi sotto indicati. Si ricorda inoltre che, per facilitare il mantenimento della corretta periodicità prevista per ciascuno dei corsi obbligatori e per poter pianificare per tempo la formazione necessaria alle imprese associate, Confartigianato Trieste avvisa, con congruo anticipo, le imprese i cui corsi sono in scadenza.

CORSI IN PROGRAMMA

Formazione Lavoratori (rischio basso 8 ore)	Luglio 2017
Formazione Lavoratori (rischio medio 12 ore)	
Formazione Lavoratori (rischio alto 16 ore)	
Primo Soccorso Aggiornamento (4 e 6 ore)	Settembre 2017
HACCP per Addetti (3 ore)	Ottobre 2017
Aggiornamento Formazione Lavoratori (6 ore tutti i rischi)	Ottobre 2017

Pordenone

Sicurezza sul lavoro, ecco i corsi di Confartigianato Pordenone

Per consentire alle imprese di restare in regola con le disposizioni di legge in merito alla sicurezza sul lavoro e a rispettare la formazione obbligatoria per titolari e collaboratori, Confartigianato Pordenone sta organizzando una serie di corsi di formazione.

A settembre inizieranno due corsi, uno riservato agli ope-

ratori impegnati in lavori in quota e l'altro per chi opera con macchine e attrezzature.

L'associazione ricorda che il decreto legislativo 81/08 e l'accordo tra Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti ai lavori in quota, al comma, prevede che i datori di lavoro provvedano a far



effettuare ai lavoratori già formati, un corso di aggiornamento ogni quattro anni. L'aggiornamento ha una durata minima di 4 ore.

Da qui il corso di aggiornamento per i lavoratori addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi che hanno già ottenuto attestato di partecipazione al corso per addetto al montaggio e smontaggio ponteggi monte ore 28 che necessitano dell'aggiornamento quadriennale.

Argomenti trattati

- Riepilogo degli Aspetti Normativi
- I D.P.I.
- Il Documento PIMUS
- Gli Ancoraggi
- Verifiche di Primo Impianto e di Manutenzione
- Manutenzione dell'attrezzatura
- Gestione delle Emergenze
- Esame Finale

Un altro percorso è dedicato agli addetti che per la propria attività utilizzano macchine e attrezzature quali:

- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Gru a torre
- Gru Mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- Macchine movimento terra

Il corso viene organizzato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori del 22/02/2012, approvato dalla Conferenza Permanente per i Rapporti Stato – Regioni.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Formazione al numero di telefono: 0434/509250-269, o all'indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.pordenone.it

Gorizia

Chiusura uffici per ferie estive

Avvisiamo la spettabile clientela che gli uffici di Confartigianato Imprese Gorizia rimarranno chiusi per ferie da lunedì 14 agosto a venerdì 25 agosto 2017.

Udine

Contributi a fondo perduto per il settore artigiano

Seminari gratuiti CATA sul territorio

Il Centro di Assistenza Tecnica per le imprese Artigiane (CATA ARTIGIANATO FVG), nell'ambito del Progetto Volo finanziato dalla Regione FVG, organizza per tutti gli imprenditori artigiani ed aspiranti tali degli incontri informativi sui bandi Cata, che verranno realizzati nelle seguenti giornate (orario 18.30-20.00) per spiegare nel dettaglio le varie linee contributive:

- **GIOVEDÌ 20 LUGLIO** nella sala **Auditorium del Centro Socio Culturale Julius Kugy di Tarvisio**, via Papa Giovanni II, n. 1; (adesione a mezzo e-mail: tolmezzo@uaf.it tel. 0433 2687, fax 0433 40682;

- **LUNEDÌ 24 LUGLIO** nella sede **Confartigianato di San Giorgio**, via Marittima-Centro Commerciale Laguna Blu (adesione a mezzo e-mail: sangiorgio@uaf.it, tel. 0431 66200, fax 0431 621094).

- **MARTEDÌ 25 LUGLIO** nella sede **Confartigianato di Manzano**, via San Giovanni 21 (adesione a mezzo e-mail: manzano@uaf.it, tel. 0432.750091 fax 0432 740494);

- **MERCOLEDÌ 26 LUGLIO** nella sede **Confartigianato di San Daniele**, via Trento Trieste 167 (adesione a mezzo e-mail: sandaniele@uaf.it, tel. 0432.955970 fax 0432 940259).

Relatore: dott. Alessandro Quaglio – CATA Artigianato FVG srl

Per informazioni sugli eventi è possibile contattare l'Ufficio Sviluppo Commerciale e Marketing Strategico (ref. Flavio Cumer tel. 0432 516611 fax 0432 516765).



Udine

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO	Agosto 2017	Settembre 2017	Ottobre 2017
Primo Soccorso (rischio medio - 12 ore)			Udine
Aggiornamento di Primo Soccorso (rischio medio - 6 ore)			Udine
Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore)		Udine	
Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore)		Udine	
Antincendio (rischio basso - 4 ore)		Udine	
Antincendio (rischio medio - 8 ore)		Udine	
LAV - Formazione di base dei lavoratori		Udine	
AggLAV - Aggiornamento Formazione di base dei lavoratori		Udine	
CCE - Conduttore Carrelli Elevatori			Udine
CGA - Conduttore Gru su Autocarro		Udine	Udine
MMT - Macchine movimento terra (corso base 16 ore)			Udine
Aggiornamento Ponteggi (4 ore)		Udine	
PLE - Conduttore Piattaforme elevabili	Udine	Udine	
Preposto (8 ore)		Udine	
Aggiornamento Preposto (6 ore)		Udine	
AggRLS - Aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori (4 ore)			Udine
AggRSPP - Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio Basso, Medio, Alto)			Udine
RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio Basso, Medio, Alto)		Udine	

Chiusura uffici per ferie estive

Gli uffici centrali e periferici di Confartigianato-Imprese Udine rimarranno chiusi per ferie da lunedì 14 agosto a venerdì 18 agosto 2017. Riapriranno quindi regolarmente lunedì 21 agosto.